



*Il Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno*

*e*

*Il Direttore Centrale per i servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

**Premesso** che con D.M 19 luglio 2019 è stato approvato il documento e l'allegato tecnico denominato "*Emissione della Carta d'identità elettronica da parte degli Uffici consolari. Modalità tecniche e organizzative di dettaglio*", che definisce le procedure organizzative e tecniche di dettaglio dell'emissione della Carta d'identità elettronica - CIE per i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari;

**Considerato** che, a seguito dell'avvio della fase sperimentale del processo di emissione della CIE all'estero presso talune sedi consolari, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha evidenziato alcune criticità legate alla verifica dei dati anagrafici ed alle procedure di validazione e attribuzione dei codici fiscali dei richiedenti;

**Visto** il verbale in data 15 febbraio 2021 nel quale si dà atto che la Commissione interministeriale permanente della CIE, di cui all'articolo 9 del DM del 23 dicembre 2015, ha valutato favorevolmente le modifiche da apportare all'allegato tecnico al DM 19 luglio 2019, citato in premessa, rimettendo la definizione dei processi necessari alla soluzione delle problematiche rappresentate ad uno specifico tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e della SOGEI S.p.A.;

**Tenuto conto** del documento di specifica elaborato da tutti i componenti del menzionato tavolo tecnico e contenente le modalità tecniche ritenute idonee al superamento delle citate difficoltà;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare l'allegato tecnico al D.M 19 luglio 2019 "*Emissione della Carta d'identità elettronica da parte degli Uffici consolari. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio*", secondo quanto stabilito dalla Commissione interministeriale permanente della CIE e dai partecipanti al tavolo tecnico;

**Considerato** che il D.M 19 luglio 2019, nel secondo comma del dispositivo, prevede che le modifiche dei processi tecnici previsti nel documento possono essere adottate con decreto direttoriale dei competenti Direttori centrali del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;



*Il Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno*

*e*

*Il Direttore Centrale per i servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

## **Decretano**

### **Art. 1**

L'allegato tecnico al DM 19 luglio, 2019, denominato "*Emissione della Carta d'identità elettronica da parte degli Uffici consolari. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio*" è modificato come segue.

- 1.** Il periodo di cui al **punto 4) del paragrafo 3 "Requisiti e vincoli del procedimento di rilascio"** è sostituito dal seguente periodo:

*"Qualora il cittadino non sia provvisto di codice fiscale e il suo Comune di iscrizione AIRE risulti subentrato in ANPR, la richiesta di attribuzione del Codice Fiscale sarà prodotta direttamente dalla piattaforma dei servizi consolari SIFC, per il tramite dei WS di ANPR solo nel caso in cui siano coincidenti i 5 dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) tra Consolato e Comune. Nel caso in cui, invece, i 5 dati anagrafici non siano tutti coincidenti, il codice fiscale sarà attribuito dal Comune di iscrizione AIRE attraverso il sistema ANPR dopo le opportune verifiche. Ove, invece, il Comune di iscrizione AIRE non risulti subentrato, il codice fiscale verrà attribuito mediante il portale messo a disposizione dei Consolati dall'Agazia delle Entrate e convalidato per il tramite dei WS ANPR."*

- 2.** Il **quarto capoverso del paragrafo 5.3 "Attribuzione/Convalida CF mediante ANPR o Portale dell'Agazia delle Entrate"** è sostituito dal seguente:

*"Nel caso in cui il connazionale sia sprovvisto di codice fiscale o il codice fiscale risulti non convalidato, possono delinearsi i due scenari descritti ai paragrafi 5.3.1 e 5.3.2."*

- 3.** I paragrafi **5.3.1** e **5.3.2** sono sostituiti dai seguenti paragrafi:

#### **5.3.1 "Comune di iscrizione subentrato su ANPR"**

*"Se i dati anagrafici del cittadino non sono uguali tra Consolato e Comune, l'operatore consolare sospende la pratica di rilascio e procede ad inviare una richiesta di convalida dei dati minimali e di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE. Il Comune effettua la mutazione dei dati con richiesta di attribuzione (o un allineamento dei dati con Agazia delle Entrate in caso di codice fiscale non validato) mediante le*



*Il Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno*

*e*

*Il Direttore Centrale per i servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

*transazioni di ANPR. Alla successiva convalida, il Consolato avrà visibilità dell'operazione eseguita.*

*Se, invece, i dati anagrafici del cittadino sono uguali tra Consolato e Comune, l'operatore consolare potrà richiedere direttamente l'attribuzione/validazione del codice fiscale per il tramite del SIFC e di un apposito WS di ANPR. Tale servizio richiederà ad Agenzia delle Entrate l'attribuzione del nuovo codice fiscale e lo riporterà sulla scheda ANPR del cittadino AIRE senza la necessità dell'intervento del Comune."*

### **5.3.2 "Comune di iscrizione non subentrato su ANPR"**

*"L'operatore consolare sospende la pratica di rilascio e, utilizzando il portale fornito alla rete consolare dall'Agenzia delle Entrate, attribuisce al cittadino un nuovo codice fiscale, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri per evitare di attribuire un nuovo codice fiscale a chi già lo possiede. Considerato che l'operazione comporta una digitazione manuale dei dati anagrafici convalidati su un sistema diverso dal SIFC, al termine dell'attribuzione, l'operatore consolare riporterà all'interno della pratica il codice fiscale generato e richiederà ai WS ANPR di procedere ad una convalida di esso con l'Agenzia delle Entrate. La convalida sarà eseguita anche nel caso di codice fiscale assente sulla scheda AIRE del Comune, purché i dati anagrafici del cittadino siano uguali tra Consolato e Comune. Terminata tale convalida, sarà possibile proseguire con l'istruttoria."*

**4. Al paragrafo 5.6 "Completamento della trattazione della richiesta ed invio in produzione",** all'ultimo capoverso dopo le parole "Al termine, il funzionario consolare procede all'invio della pratica in produzione a SSCE" è inserito il periodo:

*"SSCE effettua la certificazione dei dati apponendo la firma del Ministero dell'Interno, emette per il tramite della CA Autenticazione il certificato digitale, trasmette la pratica al sistema CPCIE di IPZS per la produzione e notifica ad ANPR l'avvenuta emissione del documento".*

**5. Il terzo capoverso del paragrafo 5.7 "Produzione e spedizione" è** sostituito dai seguenti:

*"Successivamente alla spedizione, il sistema CPCIE invia una notifica di produzione al sistema SSCE del Ministero dell'Interno e quest'ultimo genera il cartellino elettronico, previsto dall'art.8 del DM 23.12.2015, che viene inviato alla Questura di competenza del Comune di iscrizione AIRE del cittadino richiedente. Al termine di tale elaborazione,*



*Il Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno*

*e*

*Il Direttore Centrale per i servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

*il CPCIE provvede all'eliminazione dei dati sensibili dalla base di dati di produzione. SSCE elimina le immagini delle impronte digitali del cittadino.*

*Le CIE rilasciate ai cittadini italiani residenti all'estero vengono spedite direttamente all'indirizzo specificato dal titolare in fase di richiesta presso il Consolato territorialmente competente. La consegna della CIE avviene entro un tempo massimo di 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui la consegna presso l'indirizzo specificato non sia possibile (ad es. per indirizzo errato, erroneamente specificato o inesistente), la CIE viene successivamente inviata presso il Consolato territorialmente competente."*

**6. Il contenuto del paragrafo 5.8. "Annullamento (o interdizione o revoca) della CIE" è sostituito dal seguente:**

*"Il processo di annullamento della CIE si basa su quanto previsto dal DM 23.12.2015. È possibile effettuare l'interdizione del documento presso ciascun Comune o Consolato, esibendo regolare denuncia sporta presso le competenti autorità in caso di smarrimento e/o furto del documento. In analogia a quanto disponibile per le denunce di furto/smarrimento dei passaporti elettronici andrà implementata la comunicazione telematica con le banche dati nazionali ed internazionali.*

*Nel caso in cui un cittadino smarrisca la CIE all'estero e si rivolga al Consolato competente territorialmente, quest'ultimo effettua una operazione di interdizione della carta sul sistema SIFC. È altresì previsto che dal SIFC, su richiesta dell'operatore consolare, si possa verificare lo status della CIE.*

*Nel caso in cui un cittadino smarrisca la CIE in Italia, può rivolgersi ad un Comune (ad es. il Comune di iscrizione AIRE). Il Comune, raccolte le generalità e gli estremi della denuncia, effettua una operazione di interdizione su CIE Online, alla stregua di quanto avviene per i cittadini residenti in Italia.*

*L'interdizione, previo accertamento su SSCE della presenza della carta e del suo stato di validità, provoca la revoca del certificato digitale e l'aggiornamento dello stato della medesima su SSCE. Su SSCE viene, inoltre, aggiornato il cartellino elettronico, tenendo conto del nuovo stato del documento. SSCE provvede, infine, a notificare la revoca della CIE ad ANPR per l'aggiornamento della scheda anagrafica del relativo titolare.*

*Nei casi in cui si richieda l'interdizione per altri motivi, il Consolato o il Comune procede in ultimo alla distruzione della CIE, alla redazione di un verbale di distruzione e all'invio di copia di esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Ispettorato Carte Valori. L'altra copia del verbale resta agli atti."*

**7. Il contenuto del paragrafo 6 "Emissione presso il Comune per i cittadini residenti all'estero" è sostituito dal seguente:**

*"Il processo di emissione per i cittadini residenti all'estero che richiedono il rilascio della CIE presso un Comune italiano sarà oggetto di uno specifico documento tecnico".*



*Il Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno*

*e*

*Il Direttore Centrale per i servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

**8. Gli elaborati grafici n.5 "Produzione e spedizione" e n.6 "Annullamento (o interdizione o revoca) della CIE" sono sostituiti dai diagrammi contenuti nell'allegato documento.**

Art.2

Le modifiche di cui all'art.1 sono state recepite nell'Allegato tecnico denominato "Emissione della Carta d'identità elettronica da parte dei Consolati. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio", che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 APRIL 2021.

Il Direttore Centrale  
per i servizi consolari

Roberto Martini

Il Direttore Centrale  
per i servizi demografici

Lucia Volpe